

## E' sempre necessario nominare per iscritto gli incaricati del trattamento?

Il Codice per la protezione dei dati personali recita :

### “ Art. 30. Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata **per iscritto** e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per **iscritto**, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.”

Gli "incaricati" sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Non è quindi possibile nominare quale incaricato del trattamento una persona giuridica.

La nomina è indipendente dal fatto che il trattamento avvenga con modalità automatizzate o con modalità manuali, la sola comunicazione verbale di un dato personale è un'attività di trattamento.

La nomina dell'incaricato deve contenere l'indicazione dei dati che può trattare e le istruzioni a cui lo stesso deve attenersi nelle operazioni di trattamento.

Il comma 2 dell'art. 30 potrebbe far pensare che l'obbligo di nomina dell'incaricato in forma scritta non sia necessario nel caso in cui la persona fisica è preposta ad una unità individuata ( ad esempio ufficio clienti). In realtà, come ci chiarisce il Garante con il provvedimento 156 del 27 marzo 2014, emesso nei confronti di una casa di cura, tale semplificazione è attuabile alle seguenti condizioni :

- Che il Titolare non tratti dati sensibili o che tratti i soli dati sensibili riferiti ai propri dipendenti
- Che, come specificato dal comma 2 dell'art. 30 le istruzioni di trattamento e l'ambito di trattamento consentito siano individuate per iscritto.

L'omessa designazione degli incaricati del trattamento in forma scritta, o l'omessa individuazione in forma scritta dell'ambito del trattamento consentito ad un'unità organizzativa cui è assegnato l'incaricato, comporta l'applicazione della sanzione dell'art. 162 comma 2-bis del Codice per la protezione dei dati personali (pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro).

*Riproduzione Riservata*

**Studio Athena di S. Algerio**

Via Orvieto, 7 -05022 – Amelia (TR) Tel- Fax 0744 982181 Email: info@athenaconsul.it

ISC. R.E.A. TR 91062- Partita I.V.A. 00745270553 – C.F. LGRSFN61A41L1171

Informativa (art.13 d.lgs.196/2003) visibile al seguente indirizzo: <http://www.athenaconsul.it/Informativa>